



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE PER UNA COOPERAZIONE BILATERALE RAFFORZATA, FATTO A ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

Art. 4 (Trattato)

Politiche migratorie, giustizia e affari interni

1. Le Parti approfondiscono la loro cooperazione all'intento dell'Unione Europea per preservare la libera circolazione in Europa, rafforzando l'integrità dello spazio Schengen e migliorando il suo funzionamento e la sua governance. Esse s'impegnano a lavorare insieme per una riforma in profondità e un'applicazione efficace della politica migratoria e d'asilo europea.
2. Le Parti s'impegnano a sostenere una politica migratoria e d'asilo europea e politiche d'integrazione basate sui principi di responsabilità e di solidarietà condivise tra gli Stati membri, e che tengano pienamente conto della particolarità dei flussi migratori verso le loro rispettive frontiere, marittime come terrestri, così come su un partenariato con i Paesi terzi d'origine e di transito dei flussi migratori. A tal fine, i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno istituiscono un meccanismo di concertazione rafforzata, con riunioni periodiche su asilo e migrazioni.
3. Le Parti rafforzano la loro cooperazione, a livello bilaterale e a livello europeo, nella prevenzione e nella lotta contro le minacce criminali transnazionali gravi ed emergenti, in particolare la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, valutando una partecipazione congiunta agli strumenti europei. Esse intensificano la cooperazione transfrontaliera tra le loro forze dell'ordine. Esse lavorano altresì alla creazione di un'unità operativa italo-francese per sostenere le forze dell'ordine in funzione di obiettivi comuni, in particolare nella gestione di grandi eventi e per contribuire a missioni internazionali di polizia. A tal fine, esse istituiscono un foro di concertazione periodica, a livello di Ministri dell'Interno o di Direttori Generali, in materia di sicurezza.
4. Nell'ottica di rafforzare la cooperazione, le Parti promuovono azioni di assistenza tecnica e di formazione per le forze dell'ordine e le altre amministrazioni competenti dei Paesi terzi minacciati dal terrorismo e interessati dall'espansione dei gruppi transnazionali della criminalità organizzata e dalle relative attività e flussi criminali, nonché da altre forme di criminalità gravi ed emergenti a carattere transnazionale.
5. Le Parti intensificano la loro cooperazione in materia di protezione civile e rafforzano le

capacita' dei loro servizi specializzati nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi naturali e degli incidenti industriali e tecnologici. Esse contribuiscono altresì allo sviluppo del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea e al consolidamento delle capacita' europee in questo ambito.

6. Le Parti s'impegnano ad approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e a facilitare lo scambio delle informazioni pertinenti. A tal fine, le Parti istituiscono un foro di consultazione regolare tra i loro Ministeri della Giustizia per aggiornarsi sulle questioni d'interesse comune nei settori penale, civile, della protezione dei minori, penitenziario o dell'organizzazione della giustizia. Tale foro si adopera, ove se ne ravvisi la necessita', per l'elaborazione di approcci condivisi sulle questioni europee.

7. Nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale e della consegna delle persone, le Parti assicurano un coordinamento costante nel rispetto delle prerogative delle autorità giudiziarie, avvalendosi in particolare dei loro Magistrati di collegamento presenti presso i Ministeri della Giustizia italiano e francese.

8. Le Parti programmano incontri, a cadenza regolare, tra magistrati e operatori del diritto al fine di analizzare e risolvere i casi particolarmente complessi o le questioni giuridiche d'interesse comune, nonché individuare e implementare buone prassi nell'applicazione degli strumenti giuridici di matrice internazionale. Le Parti favoriscono altresì lo scambio di funzionari e magistrati e sostengono l'attuazione di attività di formazione comune.

9. Nel perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 6 e 7, le Parti lavorano ad approcci comuni alle grandi sfide a cui fanno fronte l'Unione Europea e i suoi Stati membri, in particolare la lotta contro i contenuti terroristici online, l'incitamento all'odio, la radicalizzazione. Esse si impegnano altresì ad intensificare lo scambio informativo, attraverso i canali a ciò preposti, per il contrasto della criminalità organizzata, e a tutte le gravi ed emergenti forme di crimine trans-nazionale, attraverso il costante ricorso agli strumenti di cooperazione bilaterale e multilaterale dedicati e facendo ricorso a mezzi operativi in materia di sequestro e confisca, incluso nei casi di traffico illecito di beni culturali e di criminalità ambientale.

10. Le Parti programmano incontri, a cadenza regolare, tra le rispettive forze dell'ordine al fine di analizzare e risolvere le questioni di interesse comune, nonché individuare e implementare buone prassi nell'applicazione degli strumenti di cooperazione di polizia. Le Parti s'impegnano altresì a favorire lo scambio di membri delle forze dell'ordine e a sostenere l'attuazione di attività di formazione comune e lo scambio di conoscenze e competenze in ambito securitario, promuovendo e organizzando corsi comuni di formazione o brevi programmi di scambio professionale presso le rispettive amministrazioni.

Versione in vigore dal 15 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 90
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-90-2022/trattato-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it